



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 8	Oggetto: PROVVEDIMENTI ALIQUOTA IMU ANNO 2021 - approvazione aliquote
Data 29-04-2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17:30** nell'aula consiliare della sede comunale, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, si è riunito il consiglio comunale ed a seguito di appello nominale ad inizio seduta, risultano presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
Mostarda Rovero	Presente
Rubimarca Valtere	Presente
Battisti Athos	Presente
Marcelletti Cristina	Presente
Sampalmieri Francesco	Presente
Moscatiello Rocco	Presente
Gentileschi Luigi	Assente
Mostarda Gino	Presente
Vitelli Deborah	Presente
Mostarda Angelo	Presente
Desideri Giovanni	Presente

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mostarda Rovero ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa

il Segretario Comunale Dr.ssa Modestino Ida

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate

con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) che testualmente recita:

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Visti altresì i commi da 599 a 601 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che recano la disciplina inerente le esenzioni IMU prima rata 2021 in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19 di seguito riportati:

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

Vista la delibera n. 03 del 30-07-2020 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020;

Vista la delibera consiliare n. 02 del 30-07-2020 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che è entrato in vigore il primo gennaio 2020;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministero del 13 Gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18-01-2021) con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali;

Visto il comma 4 dell' art. 30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41 che stabilisce : Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 756 i comuni:

a) non debbono predisporre la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite apposito applicativo disponibile nel portale del federalismo fiscale;

b) trasmettono la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Sentito il Consigliere VITELLI Deborah intervenire ed in riferimento all'IMU sulle aree edificabili chiedere lo stato di fatto del procedimento inerente l'approvazione del PRG; in merito ricorda che il Consiglio Comunale ha adottato per due volte una variante, a seguito della normativa che ha subito diverse modifiche, anche in considerazione degli eventi sismici;

Sentito il Consigliere MARCELLETTI Cristina intervenire e ricordare che, successivamente all'adozione del PRG, avvenuta con delibera consiliare nell'anno 2008, il procedimento è fermo dal 29.01.2015 data in cui è stata inviata la documentazione inerente la variante al PRG; riferisce che la quota restante di €

20.588,26, del finanziamento di € 34.313,74 concesso con DGR Lazio n. 734/2006 per le spese di progettazione ed utilizzato solo in parte per € 13.725,48, era andato in perenzione; precisa che l'Amministrazione si è adoperata per prendere contatti con i dirigenti dell'Assessorato competente della stessa Regione Lazio e solo successivamente all'invio della documentazione necessaria per la rendicontazione, è stato possibile recuperare la parte del finanziamento caduto in perenzione; informa, altresì, che ci si sta adoperando per avere una risposta dalla Regione in merito agli atti depositati nel 2015; evidenzia, inoltre, che alcun atto era stato prodotto dalle precedenti amministrazioni;

Sentito il Consigliere VITELLI intervenire e ricordare che il PRG è stato inviato in Regione corredato delle osservazioni; sostiene che la Regione non ha proceduto all'approvazione in quanto non era stata inviata la valutazione ambientale strategica;

La discussione prosegue ed il Presidente nel ricordare che la discussione riguarda la determinazione per l'anno 2021 delle misure delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), invita l'Assemblea ad esprimersi con la votazione sull'argomento posto all'ordine del giorno;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PRESENTI e votanti n. 10

CVOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA

DETERMINARE per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
3	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4/1/f del Regolamento Comunale)	0,00
5	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 ad A/9 a disposizione, locata e relative pertinenze	10,60
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) <u>concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019</u>	10,60
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	10,60

8	Aree fabbricabili	5,60
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00
10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00

- 1) di DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
 - b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale.
- 2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale l'aliquota dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 6 del presente dispositivo e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
 - **acconto 50% entro il 16 giugno 2021 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2020;**
 - **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2021 sulla base delle aliquote 2021 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione);**
- 4) di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la

deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, per la successiva pubblicazione entro il 28 ottobre 2021;

- 5) dare atto il Responsabile del servizio provvederà per tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente

STANTE l'urgenza

VISTO il Dlgs n. 267/00

PRESENTI e votanti n. 10

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Poggio Bustone lì, 29-04-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Stefania Martellucci

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Poggio Bustone lì, Data: 29-04-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Stefania Martellucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rovero Mostarda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ida Modestino

N. 396 reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi **dal 18-05-2021 al 02-06-2021**

Poggio Bustone li, 18-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefania Martellucci

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ai sensi del 4° comma, in data 29-04-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Poggio Bustone li, 18-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ida Modestino

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

Poggio Bustone li, 18-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Ida Modestino

